

Città di Castello, 07 giugno 2017



Città di Castello - CDC-01-PG

Prot. 0021132 07/06/2017

Tit : 2.3

Documento E

Al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO: MOZIONE IMMUNITA' PARLAMENTARE

PREMESSO

* che l'art. 68 della Costituzione prevede l'immunità parlamentare per cui *" I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni "*. (adottando quindi formulazione più ampia rispetto a prima della modifica all'art. 68, effettuata con Legge numero 3 del 29 ottobre 1993, dove al primo comma recitava "perseguiti " anziché a " rispondere ". Si tratta della cosiddetta "insindacabilità", un criterio il cui obiettivo è la tutela della libertà dei parlamentari nell'attività politica e di conseguenza di mancanza di responsabilità penale, civile, amministrativa e patrimoniale. Inoltre, rispetto ai suoi elettori, sono anche esenti da "vincolo di mandato", che attualmente sembra vigente soltanto nelle Costituzioni di Portogallo, Panama, India e Bangladesh). *Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma,*

RITENUTO

* che l'immunità parlamentare è un giusto atto di civiltà che tutte le democrazie hanno dato ai propri eletti come garanzia e protezione, affinché questi possano esercitare il loro ruolo nel pieno rispetto dei principi che regolano la vita democratica e che l'eventuale sospensione dell'immunità parlamentare rappresenterebbe il primo atto di una dittatura, in quanto un governo autoritario

potrebbe arrestare i rappresentanti dell'opposizione semplicemente per reato di opinione o ricorrere ad azioni penali sulla base di denunce ispirate a ragioni politiche. L'immunità parlamentare è perciò il cardine su cui doveva basarsi la separazione dei poteri, a garanzia dell'autonomia del potere legislativo da quello esecutivo e da quello giudiziario.

VISTO

* che uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, la quale recita all'art. 3, caposaldo del nostro ordinamento giuridico, che la legge è uguale per tutti : “ *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. . . .* ”.

DATO

* che, anche se la Corte ha specificato che non tutte le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte da immunità, poiché altrimenti ci sarebbe la violazione del principio di uguaglianza della legge e si verificherebbe l'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio del cittadino, a decidere se c'è il nesso funzionale tra dichiarazioni ed immunità, è comunque la “ Giunta delle immunità al Senato ” e la “ Giunta per le autorizzazioni alla Camera ”. Queste, con una indagine ed un voto, stabiliscono se la richiesta della procura sia legittima o se vi ravvisi il sospetto di un intento persecutorio (il cosiddetto “ fumus persecutionis ”, cioè la manipolazione del processo democratico che recherebbe grave danno alla sovranità popolare , invocato ostinatamente sempre più negli ultimi decenni ed a cui ricorrono puntualmente molti parlamentari in difesa personale).

ACCERTATO

* quindi che, dopo quanto sopra esposto, deputati e senatori potrebbero incorrere comunque in processi per diffamazione, qualsiasi parlamentare , nel caso di un procedimento a suo carico, può tuttavia decidere di rinunciare all'immunità ed presentarsi in tribunale a rispondere delle accuse, cosa però che rarissimamente avviene, se non mai.

VALUTATO

* che all'epoca, l'inserimento dell'immunità parlamentare nella Costituzione fu considerato una vittoria della Sinistra, a garanzia delle idee e della possibilità di fare politica da parte di un parlamentare senza temere ritorsioni e repressioni da parte della magistratura. Con il passare degli anni però nel nostro Paese l'immunità parlamentare ha cambiato senso e forma, assumendo sempre più direzione e connotazione distorta, facendo cambiare anche la percezione dell'opinione pubblica, poiché da strumento di difesa dell'autonomia della politica viene vista sempre più come uno strumento per garantire una indebita protezione ai politici disonesti: vedi ad esempio la lunghissima serie di casi di corruzione, ecc...

CONSIDERATO

* che non essendo più concepibili, anche sotto questo aspetto tra i tanti altri, gli evidenti ed enormi privilegi di cui godono i parlamentari, per i quali non è applicabile l'art. 3 della Costituzione rispetto agli altri cittadini, perché una cosa è la critica di mandato, ma la diversità di trattamento di fronte alla legge è un'altra cosa, visto che trattasi di una situazione giuridica palesemente privilegiata, dopo quanto sopra esposto

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

di richiedere ai deputati ed ai senatori di Città di Castello e del resto dell'Umbria di farsi promotori di una iniziativa parlamentare che porti alla modifica dell'art. 68 della Costituzione, pur rimanendo questo a garanzia dell'attività politica, dandone interpretazione più precisa, giusta e ristretta della norma. Ciò perché:

- 1 . non possa e non debba essere usato come strumento di disparità tra parlamentari e cittadini, principio che lede il sommo principio costituzionale di uguaglianza sia formale che sostanziale.
- 2 . non possa e non debba essere un privilegio utilizzato in modo improprio e distorto a scudo dei propri reati.
- 3 . non possa e non debba inoltre essere impiegato come strumento sleale in propria difesa nella dialettica politica.

Il Consigliere Gruppo misto La Sinistra
Giovanni Procella

